# ADDENDUM ALLA CONVENZIONE REP. 10040/2004 PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA "PUBBLICA ASSISTENZA" PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE.

L'anno 2021 e questo dì	del mes	e di
	р	resso
, dinnanzi a		
tra:		
	<b>,</b> nato	) a
il		C.F.
n, Dirigente de	el Settor	e 4
"Programmazione e Gestione del territorio"	del Comun	e di
Campi Bisenzio (FI), con sede in Piazza Dante	n. 36 - C	odice
Fiscale 80016750483 - P.I. 00421110487, domi	ciliato pe	er la
carica presso il Comune suddetto, il quale	intervien	e al
presente atto in nome, per conto e nell'inter	resse escl	usivo
del Comune, che rappresenta e non altrimenti,	autorizza	ato a
questo atto per la carica che ricopre in forza	a dell'art	. 107
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. nonché de	ll'art. 54	del
vigente Statuto Comunale e con funzioni a	attribuite	con
Decreto sindacale n. 75 del 10/12/2019,	che dic	hiara
espressamente per quanto riguarda il	presente	atto
l'insussistenza di conflitti di interesse a	suo cario	co ai
sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, d	ell'art.	7 del
D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di con	nportament	o del
Comune di Campi Bisenzio - di seguito indica	ato anche	come
"concedente";		

_	Pubblica	Assist	enza di		Campi	Bis	enzio,	(C.F.	
		) ,	con	sede	legale	in			
Via					ra	pprese	ntata	da	
			nat	.o/a	a			_, il	
/_	/,	CF				in	qualità	ı di	
		_;							

di seguito indicato anche come "concessionario";

I concessionari e il concedente sono anche indicati di seguito collettivamente anche come "le parti";

### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 166 del 27/11/2003 è stata approvata la bozza di convenzione successivamente stipulata con rep. 10040 del 21/04/2004, a rogito dott. Rodolfo Baldi, Segretario Generale del Comune di Campi Bisenzio, registrata a Firenze 2 serie 1 in data 05/05/2004 al n. 1504 ed ivi trascritta il 05/05/2004 R.G. 16449 R.P. 10219, veniva concesso alla Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio terreno in diritto di superficie per 99 (novantanove anni) identificato Foglio di mappa 16 particella 1088 per la realizzazione della nuova sede dell'Associazione e venivano regolati i rapporti con l'amministrazione Comunale;
- il terreno, di proprietà comunale, ricade all'interno della perimetrazione del PEEP sottozona del Capoluogo ed è

destinato in parte ad "Attrezzature d'Interesse comune", in
parte ad "Aree per parcheggi pubblici";

- la destinazione urbanistica di area AT "Attrezzature di interesse comune" è regolata dal vigente RUC all'art. 137 delle Norme Tecniche di Attuazione, ascrivendo ad essa servizi di interesse collettivo quali attrezzature religiose, culturali, sociali, sanitarie, militari, per pubblici servizi, per la protezione civile, per la vigilanza e la prevenzione incendi, assistenziali, amministrative e simili; - si rende necessario modificare l'articolato convenzionale al fine di chiarire che tra le funzioni compatibili con la destinazione urbanistica dell'area vi sia anche quella di sede di farmacia, in quanto attività volta a garantire l'accessibilità al servizio farmaceutico secondo il principio dell'equa distribuzione sul territorio, e declinare ulteriormente gli obblighi convenzionali del concessionario; - in data \_\_\_\_\_ con deliberazione \_\_\_\_\_ è stato approvato lo schema di addendum per la modifica alla

# TUTTO CIÒ PREMESSO

convenzione sopracitata;

da valere quale parte integrante e sostanziale di questo atto e da tenere, quando ed ove occorra, quale parte dispositiva dello stesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1

Il presente atto integra e sostituisce gli articoli  $4 \ e \ 5$  della convenzione rep. 10040/2004

#### Art. 2

L'art. 4 della convenzione rep. 10040/2004 denominato "Finalità" è così modificato:

"Il Comune considera gli obiettivi della "Pubblica Assistenza", quali risultano dallo statuto dell'Associazione, quali obiettivi di rilevanza sociale.

Il terreno di cui all'articolo 1 è assegnato in diritto di superficie alla Pubblica Assistenza esclusivamente per la realizzazione della nuova sede, nella quale collocare funzioni quali: guardia medica, gestione emergenza e trasporto sanitario, erogazione servizi medici di tipo ambulatoriale e raccolta sangue, servizi di onoranze funebri, raccolta materiali e prodotti per soccorsi nazionali ed internazionali, così come previste nell'ipotesi progettuale massima presentata e comunque le funzioni proprie dell'associazione e cioè attività assistenziali, sociali e sanitarie, primo e pronto soccorso, elisoccorso, protezione civile e ambientale, donazione sangue, formative, ricreative, sportive, solidarietà internazionale, promozione del mercato equo e solidale, tutela diritti umani, onoranze funebri e cooperazione sociale. E' compatibile con la destinazione d'uso dell'area anche eventuale sede di farmacia, servizio volto a garantire l'accessibilità del servizio

farmaceutico secondo il principio dell'equa distribuzione sul territorio, ai sensi della Legge n. 475/1968".

#### Art. 3

L'art. 5 della convenzione rep. 10040/2004 denominato
"Impegni del concessionario" è così modificato:

"Il concessionario si impegna ad utilizzare l'edificio da realizzarsi esclusivamente per le proprie attività statutarie, secondo i principi e valori dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, ai quali l'Associazione aderisce, finalizzando eventuali attività commerciali (studi medici, bar, ristoro, agenzia formativa, commercio equo e solidale, onoranze funebri, ausili sanitari e riabilitativi, e quanto altro comunque contemplato nella Legge 460 delle ONLUS utili al finanziamento delle proprie attività istituzionali).

Il concessionario, si impegna compatibilmente con le funzioni presenti e previo accordo sulla disponibilità degli spazi, a mettere - gratuitamente e per esigenze temporanee - locali a disposizione dell'Autorità Comunale, che li potrà utilizzare per sé o per Associazioni di cittadini finalizzate a scopi sociali-culturali-ricreativi. Resta inteso che eventuali spese di pulizia e sanificazione dei locali sono a carico dell'utilizzatore".

# Art. 4

Le parti come sopra rappresentate, autorizzano il competente

conservatore dei Registri Immobiliari ad eseguire le formalità relative al presente atto, con esonero di sua personale responsabilità.

# Art. 5

Restano valide e vincolanti le previsioni della citata precedente convenzione rep. 10040/2004 , nelle premesse citata, ad eccezione degli art. 4 e 5 modificati dal presente atto.

# Art. 6

Le spese di stipulazione del presente atto, ivi comprese quelle per la sua registrazione e trascrizione, sono a carico del concessionario.

Ai fini della registrazione si invocano i benefici di cui al D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

## Art. 7

Per ogni controversia che insorga tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione, efficacia e risoluzione ed in generale agli accordi di cui al presente atto, è competente il Foro di Firenze.